

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia - Trieste - I Sezione - Sentenza del 23 aprile 2019, n. 178.

*Un errore materiale nella compilazione dell'anno di nascita e la mancata individuazione della lista per la quale il candidato accetta la candidatura non comportano l'esclusione della stessa. La Commissione, di fronte ad una incompletezza dei dati, deve esaminare gli atti nel suo complesso.*

Omissis

2. In relazione alla erronea indicazione dell'anno di nascita, nel contesto della dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza di cause di incandidabilità, deve essere condiviso l'assunto dei ricorrenti, trattandosi, all'evidenza, di un chiaro refuso, agevolmente riconoscibile, potendosi rinvenire la data corretta all'interno degli atti prodotti e, in particolare, nel certificato elettorale (doc. 3) che puntualmente attesta che la Signora ... è inequivocabilmente nata il 6 ottobre 1979.
3. Quanto al secondo profilo di esclusione (riferito alla mancata individuazione della lista rispetto alla quale è stata accettata la candidatura), va rilevato che pur non essendo stata formalmente esplicitata la denominazione della lista di appartenenza, nello specifico contesto, tale lacuna avrebbe potuto essere agevolmente colmata, tenendo conto del contenuto degli atti esaminati dalla Sottocommissione, il cui operato avrebbe dovuto conformarsi alla necessità (più volte riaffermata dalla giurisprudenza – cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2519 del 2018) di consentire la più ampia partecipazione alla competizione elettorale e di garantire, in questa sede, i diritti di elettorato passivo, preservando la manifestazione del voto anche in sede di preventiva designazione dei candidati. Deve considerarsi, in proposito, come, all'interno di un contesto locale estremamente ristretto (trattasi di Comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti) e preso atto della presenza di due sole liste contrapposte, la chiara riferibilità della candidatura in esame alla sola lista "...", appare sufficientemente attestata dall'inclusione del nominativo della Signora ... nell'elenco, riferito alla lista in questione, puntualmente trascritto nel "*modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista alla carica di consigliere comunale*", prodotto (il 16 aprile 2019) in due esemplari debitamente corredato dalle firme dei rispettivi sottoscrittori.
4. Ne discende che, come rilevato dai ricorrenti, l'incompletezza della dichiarazione di accettazione della candidatura ben avrebbe potuto essere superata mediante un esame complessivo degli atti sottoposti alla Sottocommissione.

Omissis